



REPUBBLICA ITALIANA

Originale della sentenza € 128,00  
Totale € 128,00

Il Direttore della Segreteria  
Dott.ssa Rita Casamichele  
(F.to Digitalmente)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott.ssa Giuseppe Maneggio           Presidente

dott. Gioacchino Alessandro       Consigliere

dott. Francesco Antonino Cancilla   Primo referendario – rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N.** 97/2021

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **67132** del registro di

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale

nei confronti di

LA MONICA Antonella, nata a Palermo il 05/06/1971, c.f. C.F.:

LMNNNL71H45G273B, elettivamente domiciliata in Palermo in piazza

Castelnuovo n. 35 presso lo Studio dell'avv. Sonia Spallitta, che la

rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 9 dicembre 2020, il relatore, dott.

Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella persona del

dott. Vincenzo Liprino, e l'avv. Sonia Spallitta per la convenuta

**FATTO**

I)- Con atto di citazione ritualmente notificato il Pubblico Ministero ha

convenuto in giudizio La Monica Antonella, chiedendone la condanna

-in favore del Ministero della Giustizia- al pagamento di euro 1.064 pari

al valore dei 152 buoni pasto indebitamente percepiti, quando la stessa era dirigente amministrativo negli anni 2014 e 2015 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Marsala e poi presso il Tribunale di Trapani.

Il Pubblico Ministero ha premesso che il procedimento trae origine dalla comunicazione ex art. 129 c.p.p. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala in ordine all'esercizio dell'azione penale a carico di La Monica Antonella in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 11, 640, commi 1 e 2, n. 1 c.p. e di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 479 c.p. perché, nella qualità di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Marsala e poi del Tribunale di Trapani, induceva in errore l'Amministrazione della Giustizia, procurandosi l'ingiusto profitto corrispondente alla percezione indebita di buoni pasto con correlato danno erariale.

La condotta contestata trovava realizzazione in tempi diversi, mediante più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e con artifici e raggiri consistiti nel sottoscrivere e produrre false dichiarazioni circa la maturazione dei presupposti per il riconoscimento dei buoni pasto.

Il Pubblico Ministero ha evidenziato che per tali fatti con sentenza n. 138 del 21/04/2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala dichiarava la responsabilità penale dell'odierna convenuta, con conseguente condanna alla pena di mesi dieci e giorni ventidue di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. La Corte d'Appello di Palermo, seconda Sezione penale, alla pubblica udienza del 12/07/2019 confermava la sentenza del

G.I.P. del Tribunale di Marsala.

Il Procuratore regionale ha precisato che in tre separate richieste di buoni pasto, tutte sottoscritte il 5/05/2014 e prodotte all'Ufficio contabilità della Procura della Repubblica di Marsala, la dott.ssa La Monica dichiarava la permanenza in ufficio per il tempo necessario alla maturazione del buono pasto. In particolare, attestava *"di essere stata presente in ufficio per almeno tre ore immediatamente dopo il normale orario di lavoro di sei ore"* nelle seguenti giornate, che erano precedenti al 14 aprile 2014, giorno della formale immissione in possesso delle funzioni di dirigente amministrativo: il 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 febbraio 2014; il 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 marzo 2014; il 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 aprile 2014.

In seguito, immessa nelle funzioni, la dott.ssa La Monica attestava falsamente la presenza in ufficio per almeno tre ore ulteriori rispetto al normale orario di lavoro di sei ore nei giorni: 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 maggio 2014 (domanda del 1/07/2014); 3, 4, 5, 6, 9, 13, 20, 26, 27 giugno 2014 (domanda del 1/07/2014); 3, 4, 10, 11, 17 e 18 luglio 2014 (domanda del 16/09/2014); 18, 19, 25, 26, 29, 30 settembre 2014 (domanda del 31/10/2014); 2, 3, 9, 10, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 ottobre 2014 (domanda 31/10/2014); 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 novembre 2014 (domanda del 12/12/2014).

Il 17 e 18 novembre 2014, in realtà, la convenuta fruiva di due giorni di permesso giornaliero ex legge n. 104 del 1992, come da sue stesse istanze del 13/11/2014. La convenuta presentava ancora richiesta di buoni pasto per i giorni: 4, 5, 9, 10, 11, 12 dicembre 2014; 12, 14, 16, 19,

20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 gennaio 2015 (domanda del 02/03/2015); 2, 3, 4, 5, 12 febbraio 2015 (domanda del 02/03/2015). Il 4, 5 e 12 febbraio 2015 la convenuta fruiva invece di tre giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/92, come da sue domande acquisite agli atti del procedimento penale rispettivamente del 3/02/2015 e dell'11/02/2015.

Il Pubblico Ministero ha aggiunto che il comportamento fraudolento veniva reiterato dalla convenuta anche nella qualità di dirigente amministrativo presso il Tribunale di Trapani, nel cui ufficio veniva immessa il 09/03/2015, in relazione alle giornate di seguito riportate: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 marzo 2015; 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 aprile 2015.

In atto di citazione viene sottolineato che l'Accordo per l'attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica dirigenziale del Comparto Ministeri stipulato il 17/01/1997 prescrive all'art. 2, rubricato "*condizioni di attribuzione*", che: "*Hanno titolo all'attribuzione del buono pasto i dirigenti di cui all'art. 1, primo comma, che organizzano il proprio orario settimanale in modo articolato su cinque giorni, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro. 2. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dirigente osserva un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa, o nella quale il dirigente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario e la pausa, almeno tre ore di lavoro straordinario.*"

Il Pubblico Ministero ha evidenziato che, poiché la dott.ssa La Monica era dirigente, i buoni pasto le venivano attribuiti sulla base di quanto attestato nelle sue dichiarazioni, che, però, erano rimaste prive di ogni riscontro. Le indagini svolte in sede penale consentivano di rilevare che la convenuta si trovava in località diverse dal luogo di lavoro o si era trattenuta in ufficio per una durata largamente inferiore a quella idonea a far maturare il suo diritto alla erogazione del buono pasto, come risulta dei tabulati telefonici dell'utenza in uso, dalle acquisizioni documentali e dalle informazioni assunte da persone informate dei fatti in servizio presso gli uffici giudiziari interessati.

Il Pubblico Ministero ha poi ritenuto prive di pregio le deduzioni difensive della convenuta.

Ad avviso della Procura, l'autonomia di organizzazione del lavoro per la realizzazione degli obiettivi di risultato, che è tipica del dirigente, non può avere alcuna incidenza sull'obbligo di osservare i criteri enunciati dalla normativa di settore per il conseguimento del buono pasto.

Invero, la convenuta ha dichiarato di avere fatto riferimento in buona fede alle ore di lavoro da lei svolte anche in luoghi diversi, ma non ha fornito specifico riscontro, essendosi limitata ad evidenziare la peculiarità e la flessibilità della prestazione dirigenziale.

Secondo il Pubblico Ministero, la responsabilità non è esclusa dal mancato accertamento preventivo da parte degli uffici competenti della sussistenza dei presupposti per l'erogazione del beneficio; è altresì irrilevante il richiamo alla prassi.

Sarebbe poi ingiustificato il conseguimento di buoni pasto nel periodo

antecedente all'immissione in possesso, poiché veniva consentito alla convenuta soltanto in via del tutto informale di frequentare la Procura di Marsala dal febbraio 2014 per conoscere anticipatamente le esigenze organizzative dell'ufficio.

Ad avviso del Pubblico Ministero, infine, risulta priva di pregio anche l'ulteriore difesa proposta circa il possesso di tre utenze telefoniche cellulari, sicché -ad avviso della convenuta- sarebbe stato necessario acquisire i tabulati di tutte le utenze.

Conclusivamente il Pubblico Ministero ha chiesto di condannare La Monica Antonella al pagamento di euro 1.064 in favore del Ministero della Giustizia.

II)- Con la comparsa depositata il 18 novembre 2020 la convenuta La Monica Antonella ha contestato integralmente le tesi del Pubblico Ministero.

In via preliminare, la convenuta ha chiesto la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c.; ha evidenziato che le argomentazioni della Procura regionale si fondano in via esclusiva sulle indagini condotte in sede penale e sulle sentenze del Tribunale di Marsala n. 138/2016 e della Corte d'Appello di Palermo n. 3870/2019 del 12/07/2019, depositata il 28/02/2019. La sentenza della Corte d'Appello è stata tuttavia impugnata con ricorso per Cassazione, depositato il 25 settembre 2020, tuttora pendente. La difesa ha dedotto che, anche se sono diverse le funzioni del giudizio penale e del giudizio contabile, ove il preteso danno perseguito nei due giudizi riguardi i medesimi soggetti e si faccia derivare dai medesimi fatti materiali, una

sola può essere la pronuncia giurisdizionale, in applicazione del principio del *ne bis in idem*.

Nella comparsa di risposta si sottolinea che le circostanze fattuali e giuridiche, su cui si basa la pretesa risarcitoria oggetto del presente giudizio di responsabilità amministrativa, risultano del tutto coincidenti con i fatti oggetto dell'accertamento penale, al quale la Procura contabile ha fatto espresso e integrale richiamo. Pertanto, in comparsa di risposta si chiede, anche per ragioni di economia processuale, la sospensione dell'odierno procedimento ex art. 106, I comma, D.lgs. 174/2016, atteso che la definitiva decisione del processo penale avrebbe rilievo pregiudiziale.

In comparsa di risposta, inoltre, viene ribadita l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della condotta antiggiuridica addebitata alla dott.ssa La Monica.

In ordine al periodo antecedente alla formale immissione nel possesso dell'ufficio, la difesa ha dedotto che in data 06/09/2013, con la sottoscrizione del contratto di lavoro nel ruolo dirigenziale, la dott.ssa La Monica assumeva la qualifica di dirigente con tutti i diritti e gli obblighi connessi; tutto ciò a prescindere dalla formale immissione in possesso. La medesima dott.ssa La Monica, già dal mese di febbraio 2014, era stata autorizzata dal Procuratore di Marsala a frequentare fattivamente gli Uffici della stessa Procura non in maniera informale, ma al fine di potere assumere le cognizioni utili all'espletamento dell'incarico dirigenziale. Ciò è confermato dalle dettagliate dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal dott. Nicola

Scalabrini, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala all'epoca dei fatti.

La spettanza dei buoni pasto si desume anche dalle dichiarazioni rese dal dott. Letterio Grasso, dirigente ispettore del Ministero della giustizia, che, sentito nelle indagini difensive, ha confermato la diligenza della dott.ssa La Monica nello svolgimento delle sue funzioni.

La presenza costante della dott.ssa La Monica in ufficio oltre le sei ore e la sua grande operosità sono state inoltre ribadite nelle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal dott. Giuseppe Sala, dipendente della società Lattanzio s.p.a. incaricata della riorganizzazione degli uffici giudiziari, e dal dott. Antonino Abrignani, già dirigente amministrativo del Tribunale di Marsala.

La difesa ha messo in risalto il fatto che dalle dichiarazioni emerge che la dott.ssa La Monica svolgeva il suo lavoro con grande dedizione e aveva sensibilmente migliorato il funzionamento degli uffici della Procura di Marsala, con riguardo, ad esempio, alla trattazione dei cosiddetti affari semplici o anche con riguardo alle modalità operative; ciò comportava un suo impegno anche in ore serali e nel fine settimana.

In comparsa viene altresì dedotto che la convenuta veniva formalmente immessa nel ruolo di dirigente amministrativo del Tribunale di Trapani nel mese di marzo del 2015; era quotidianamente presente in ufficio e collaborava con il dirigente ispettore, dott. Antonio Vitale, il quale, in sede di indagini difensive nel procedimento penale, affermava che la convenuta era presente in ufficio ogni giorno, anche



nelle ore pomeridiane.

La convenuta ha poi sottolineato che in quel periodo (anni 2014 – 2015) disponeva di tre utenze telefoniche cellulari, sicché sono del tutto carenti le attività istruttorie condotte dalla Procura contabile a causa della mancata assunzione dei tabulati telefonici relativi a tutte le utenze nella disponibilità della convenuta. Tale supplemento istruttorio avrebbe permesso di verificare la presenza della dott.ssa La Monica dagli Uffici della Procura di Marsala e lo svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni e negli orari certificati ai fini della maturazione del diritto ai buoni pasto.

La convenuta ha poi valorizzato le peculiarità delle funzioni e dell'organizzazione di lavoro del dirigente; invero, nel caso di attività del dirigente, la normativa sull'orario di lavoro trova applicazione solo con riferimento alle previsioni in materia di riposo settimanale, ferie e limitazioni dell'orario notturno. Il D.lgs. n. 66/2003, recante *“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”* ed applicabile a tutti i settori di attività, all'art. 17, V comma, prevede che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni in materia di orario normale di lavoro, durata massima della prestazione lavorativa, lavoro straordinario e del riposo giornaliero (artt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 D.lgs. 66/2003) non trovano applicazione nei confronti dei dirigenti, del personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo, ovvero nei confronti di lavoratori *“la cui durata dell'orario di lavoro, a causa*

delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi”.

Secondo gli artt. 33 e 34 del CCNL del 23 novembre 1999: “*I dirigenti hanno titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane. Il dirigente in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio*” (art. 34).

Il diritto all'erogazione del beneficio deriva dalla prestazione del servizio da parte del dirigente anche nelle ore pomeridiane, senza che possa desumersi, dalle predette previsioni, alcun riferimento alla necessità della prestazione della attività all'interno dell'ufficio di appartenenza.

La difesa della convenuta ha ribadito che il personale dipendente pubblico con qualifica di dirigente, secondo le norme del CCNL applicabile può “autoresponsabilizzarsi” e quindi fissare in piena autonomia e libertà il proprio orario di lavoro, tenuto conto dei compiti e degli obiettivi affidatigli. Tale principio vale anche con riguardo alla disciplina dei buoni pasto secondo le citate previsioni di cui agli artt. art. 33 e 34 CCNL, in virtù delle quali il titolo al buono pasto del dirigente sussiste nei casi in cui “*presti servizio*” anche nelle ore pomeridiane. Allo stesso modo, l'Accordo per la concessione dei buoni pasto al personale con qualifica di dirigente, all'art. 2, Il comma, non contiene alcun accenno alla circostanza che l'attività del dirigente debba essere espletata presso l'ufficio.

Per potere beneficiare degli stessi buoni pasto -così come desumibile dal citato Accordo e dalle Circolari del Ministero della Giustizia (circolare del 10/02/1998, che ha dettato “Criteri per l'attribuzione dei buoni pasto o di indennità sostitutiva al personale dell'amministrazione della giustizia”, e Circolare prot. 1810/BLS/ELIS/3668 del 2/10/2006)- il dirigente deve pertanto assicurare nella singola giornata lavorativa una presenza “*in servizio*” (e non “*presso l'ufficio*”) per un periodo superiore alle sei ore; assume dunque rilevanza il lavoro effettivamente reso.

La costante presenza della convenuta presso gli Uffici del Tribunale sarebbe peraltro ulteriormente corroborata dalla produzione, in sede di controdeduzioni, dei provvedimenti adottati dalla dott.ssa La Monica nei mesi di aprile, maggio e giugno 2015; tale attività dimostrava la presenza della medesima in ufficio nei giorni contestati e segnatamente nei giorni dell'1-3-9-10-13-15-17-20-21-22-23-24-28-29 aprile 2015 (a fronte di una richiesta di fruizione di buoni pasto per i giorni 1-2-3-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-28-27-29- 30); 11-12-14-18-19-20-21-25-26-27-28 maggio 2015 (a fronte di richiesta per la fruizione dei buoni pasto per i giorni 11-12-13-14-18-19-20-21-25-26-27-28) 8-9-10-11-15-17-18-22-23-24-25 giugno 2015 (a fronte di richiesta per la fruizione dei buoni pasto per i giorni 8-9-10-11-15-16-17-18-22-23-24-25).

In comparsa viene evidenziato che dal contenuto delle dichiarazioni e delle certificazioni utilizzate presso il Tribunale di Trapani, ove non si faceva alcun cenno alla circostanza che l'attività fosse prestata in

Ufficio, essendovi il riferimento solo al numero di ore svolte, si comprende che dott.ssa La Monica agiva nel convincimento legittimo della sussistenza del diritto al percepimento dei buoni pasto, sulla base dell'incerta interpretazione delle disposizioni sopra richiamate e attraverso la mera compilazione di moduli prestampati, nell'ambito dei quali la dichiarazione si limitava a certificare il dato "quantitativo" della prestazione.

In comparsa viene aggiunto che, in realtà, l'Amministrazione non è stata indotta in errore dal contenuto delle autodichiarazioni compilate dalla dott.ssa La Monica. La presentazione da parte della medesima delle autocertificazioni, infatti, non avrebbe potuto ingannare il datore di lavoro e, in particolare, il dipendente dell'Ufficio Contabilità della Procura di Marsala che dichiarava unicamente di avere effettuato delle segnalazioni al proprio dirigente, dott. Giacalone, e al Dirigente amministrativo, dott.ssa Raineri, che non ritenevano di contestare alla dott.ssa La Monica il contenuto delle dichiarazioni, omettendo ogni approfondimento o verifica.

Tutto ciò paleserebbe l'insussistenza di qualsivoglia "dolo" o "colpa grave" e, dunque, confermerebbe la buona fede della dott.ssa La Monica e il suo legittimo affidamento nella erogazione dei buoni pasto, desumibile dalla condotta degli Uffici sovraordinati. Oltretutto, l'ispezione ministeriale non aveva fatto emergere alcuna irregolarità nella contabilizzazione dei buoni pasto.

La difesa ha aggiunto che il dott. Antonino Abrignani, già dirigente del Tribunale di Marsala, in sede di indagini difensive dichiarava che vi era

tra i dirigenti una certa prassi per cui alcuni chiedevano i buoni pasto "anche quando si recavano fuori dal Palazzo di Giustizia, sede ordinaria di lavoro, per recarsi presso uffici di formazione, per svolgere attività di docenza su incarico dell'amministrazione, considerandolo sempre lavoro d'ufficio ma svolto in luoghi diversi dalla sede propria ordinaria di lavoro".

Infine, la convenuta ha invocato l'esercizio del potere riduttivo, tenuto conto sia del proficuo apporto all'attività dell'ufficio, sia dell'utilizzo di moduli prestampati, sia del valore dei buoni pasto al netto di imposte pari ad euro 5,29 e non a quello nominale di 7 euro.

La convenuta ha formulato le seguenti conclusioni:

- in via preliminare, ai sensi dell'art. 106, I comma, D.lgs. 174/2016, disporre la sospensione nelle more della definizione della controversia penale pendente dinanzi la Corte di Cassazione, assumendo la sentenza penale rilievo pregiudiziale nel presente processo di responsabilità amministrativa;

- nel merito, rigettare integralmente la domanda proposte dalla Procura Regionale;

- in subordine, disporre la riduzione dell'addebito;

In via istruttoria, ai sensi dell'art. 94 D.lgs. 174/2016, la convenuta ha chiesto di disporre l'acquisizione della documentazione in possesso dell'Amministrazione, relativamente, in particolare, agli accertamenti e riscontri contabili condotti dai competenti Uffici Contabili sulle dichiarazioni della dott.ssa Antonella La Monica circa lo svolgimento dell'attività dirigenziale presso la Procura del Tribunale di Marsala e

presso il Tribunale di Trapani nei periodi in contestazione.

Nella pubblica udienza del 9 dicembre 2020 sono stati uditi il relatore, dott. Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Vincenzo Liprino, e l'avv. Sonia Spallitta per la convenuta. La causa è stata quindi posta in decisione.

### **DIRITTO**

I.- In via preliminare, va respinta l'istanza della difesa della convenuta per la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c. in attesa della definizione del processo penale attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. Con riferimento ai rapporti tra il processo penale e quello contabile, il Collegio sottolinea che va certamente esclusa la sospensione automatica e necessaria del processo contabile; secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, anche alla luce del principio costituzionale della durata ragionevole del processo, vi è piena e reciproca autonomia tra il processo contabile e quello penale, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che, a differenza di quello abrogato, non prevede più la necessaria sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa (o di altro processo) nelle more della celebrazione del processo penale attinente ai medesimi fatti.

E' pur vero che parte della giurisprudenza, sia pure minoritaria, ha talvolta ammesso la sospensione in via non più necessaria ma facoltativa, ove nel caso concreto se ne ravvisi l'opportunità e, segnatamente, quando esistano particolari necessità istruttorie o vi sia

stata costituzione di parte civile da parte dell'amministrazione danneggiata (in tal senso, si v. ad es. SSRR., n. 3 del 15/02/1999).

Nondimeno, anche prescindendo dai dubbi sulla ritualità di siffatta sospensione priva di un fondamento normativo e, anzi, oggi contrastante con la *ratio* dell'art. 106 c.g.c., che si riferisce ad ipotesi di sospensione necessaria del processo, la Sezione ritiene che non si ravvisino nella concreta fattispecie neppure le ragioni di opportunità che, secondo il riportato indirizzo giurisprudenziale, giustificerebbero la richiesta di sospensione (ex plurimis, si v. Corte dei Conti, sez. I appello, n. 12/03/2018, n. 105; Corte Conti, sez. Sicilia, 28/02/2018, n. 156).

II)- Nel merito, la domanda del Pubblico Ministero merita integrale accoglimento. Al riguardo, il Collegio ritiene di poter trarre sicuri elementi di prova della fondatezza della domanda attorea dagli atti del processo penale versati nel fascicolo di causa e, primariamente, dalla sentenza n. 138 del 21/04/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 3870 del 12 luglio 2019.

Con motivazione dettagliata e puntuale il Giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto la responsabilità penale dell'odierna convenuta per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 11, 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p. e di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 479 c.p. perché, nella qualità di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Marsala e poi del Tribunale di Trapani, induceva in errore l'Amministrazione della Giustizia, procurandosi l'ingiusto profitto

corrispondente alla percezione indebita di buoni pasto, con correlato danno erariale.

In particolare, così come dettagliatamente esposto nella citata sentenza del Tribunale di Marsala e puntualmente documentato dal Pubblico Ministero anche mediante la produzione degli atti dell'indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, la dott.ssa La Monica il 5/05/2014 presentava all'Ufficio contabilità della Procura della Repubblica di Marsala tre diverse istanze, con le quali dichiarava la permanenza in ufficio per il tempo necessario alla maturazione del buono pasto (cioè "*di essere stata presente in ufficio per almeno tre ore immediatamente dopo il normale orario di lavoro di sei ore*") nelle seguenti giornate precedenti il 14 aprile 2014 (giorno della sua formale immissione in possesso nell'ufficio di dirigente): il 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18,19, 20, 25, 26, 27 febbraio 2014; il 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 marzo 2014; il 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 aprile 2014.

In seguito, dopo essere stata immessa nelle funzioni, la dott.ssa La Monica attestava falsamente la presenza in ufficio per almeno tre ore ulteriori rispetto al normale orario di lavoro di sei ore nei giorni: 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 maggio 2014 (domanda del 1/07/2014); 3, 4, 5, 6, 9, 13, 20, 26, 27 giugno 2014 (domanda del 1/07/2014); 3, 4, 10, 11, 17 e 18 luglio 2014 (domanda del 16/09/2014); 18, 19, 25, 26, 29, 30 settembre 2014 (domanda del 31/10/2014); 2, 3, 9, 10, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 ottobre 2014 (domanda 31/10/2014); 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 novembre 2014 (domanda del



12/12/2014). Il 17 e 18 novembre 2014, tuttavia, la convenuta fruiva di due giorni di permesso giornaliero ex legge n. 104 del 1992, come da sue stesse istanze del 13/11/2014. La convenuta presentava ancora richiesta di buoni pasto per i giorni: 4, 5, 9, 10, 11, 12 dicembre 2014; 12,14, 16,19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 gennaio 2015 (domanda del 02/03/2015); 2, 3, 4, 5, 12 febbraio 2015 (domanda del 02/03/2015). Il 4, 5 e 12 febbraio 2015 la convenuta fruiva di tre giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/92, come da sue domande rispettivamente del 3/02/2015 e dell'11/02/2015 (acquisite agli atti del procedimento penale). Il comportamento illecito veniva reiterato anche nella qualità di dirigente amministrativo del Tribunale di Trapani, nel cui ufficio veniva immessa il 09/03/2015, in relazione alle giornate di seguito riportate: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 marzo 2015; 1, 2, 3, 7, .8, 9, 10, 13,14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 aprile 2015.

Complessivamente, la dott.ssa La Monica, grazie alle false dichiarazioni, riusciva a conseguire 152 buoni pasto dal valore di euro 7 cadauno per un importo complessivo di euro 1.064.

Pertanto, nei confronti della convenuta ricorrono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa: la condotta antigiuridica, il danno erariale, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso, l'elemento soggettivo del dolo.

Merita di essere richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale le risultanze documentali e gli elementi di prova assunti al fascicolo processuale e provenienti dagli atti di altri

procedimenti -nel caso di specie, dal procedimento penale sopra indicato- possono essere utilizzati, come prove atipiche, in altro giudizio, ai fini del libero convincimento del giudice (v. ex multis, Cass. Civ., Sez. II, sent. 19 settembre 2000, n. 12422; Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 17.5.2012, n. 2847). La Suprema Corte ha ripetutamente statuito che: *“il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, liberamente apprezzandole nell’ambito della formazione del proprio libero convincimento”* (si v. Cass. Sez. III, sent. 2 aprile 2014, n. 7698).

Nel caso di specie, pur in assenza di un giudicato penale di condanna, gli atti del processo penale e, specialmente, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, confermata integralmente in appello, costituiscono prova evidente dei fatti addebitati alla convenuta. A tal proposito, si rammenta che: *“Secondo costante insegnamento, per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso”* (arg. ex Cass., n. 15392/2018).

In definitiva, pur non applicandosi l'art. 651 c.p.p. a causa della mancata formazione del giudicato sulla pronuncia penale, che avrebbe altrimenti effetti vincolanti, va comunque sottolineato che la

ricostruzione storico-dinamica dei fatti da parte del giudice penale appare pienamente convincente e circostanziata.

Pertanto, si rende superfluo un nuovo o autonomo accertamento da parte di questa Corte, che ha comunque analizzato l'intero compendio probatorio posto alla base della sentenza del Giudice penale, verificandone così la correttezza della valutazione operata. Ne consegue la superfluità delle richieste istruttorie formulate in comparsa di risposta, che vanno integralmente respinte. Gli atti del processo penale contengono univoci e puntuali elementi di prova idonei a fondare il convincimento di questa Corte.

III) - Di fronte alla corretta ricostruzione dei fatti, sulla base degli atti dell'indagine penale, tenuto conto specificamente della sentenza n. 138 del 2016 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala, non possono trovare accoglimento le tesi difensive formulate dalla convenuta, per la cui dettagliata illustrazione si rinvia alla parte "in fatto" della presente pronuncia.

In sintesi, la difesa ha dedotto che già il 06/09/2013, per effetto della sottoscrizione del contratto di lavoro nel ruolo dirigenziale, la dott.ssa La Monica assumeva la qualifica di dipendente con tutti i diritti e gli obblighi connessi. La costante presenza della dott.ssa La Monica e la sua dedizione al lavoro sarebbero comprovate dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive penali dal dott. Nicola Scalabrini, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, dal dott. Letterio Grasso, dirigente ispettore del Ministero della giustizia, dal dott. Giuseppe Sala, dipendente della società Lattanzio

s.p.a. incaricata della riorganizzazione degli uffici giudiziari, e dal dott.

Antonino Abrignani, già dirigente amministrativo del Tribunale di

Marsala, e dal dott. Antonio Vitale, dirigente ispettore.

La convenuta ha poi sottolineato la peculiarità delle funzioni e

dell'organizzazione di lavoro del dirigente, che ha un'ampia capacità di

auto-organizzazione del proprio lavoro; al riguardo, ha invocato

l'applicazione dell'art. 33 e dell'art. 34 CCNL del 23 novembre 1999,

ha poi richiamato la Circolare del Ministero della Giustizia del 10

febbraio 1998 e del 2 ottobre 2006 nonché l'orientamento applicativo

dell'Aran relativo agli Enti Pubblici Economici (n. 212) in merito alla

maturazione del beneficio ai buoni pasto per i dipendenti in trasferta di

durata inferiore alle otto ore.

La difesa ha pure dedotto l'assenza di rilievi da parte

dell'Amministrazione in ordine alla richiesta di buoni pasto. Ha infine

indicato come dirimenti elementi di prova favorevoli possano

desumersi dalle dichiarazioni rese dal dott. Antonino Abrignani, già

dirigente del Tribunale di Marsala, in ordine alle prassi relativa alla

fruizione dei buoni pasto da parte dei dirigenti.

IV)- Le ampie tesi difensive della convenuta, riassunte nel precedente

sottoparagrafo, non possono tuttavia trovare accoglimento né in punto

di diritto né in punto di fatto.

Va premesso che l'oggetto del presente giudizio riguarda

esclusivamente la sussistenza della responsabilità erariale di La

Monica Antonella per l'indebita percezione di buoni pasto a seguito di

dichiarazioni fraudolente. Si tratta allora di verificare se la convenuta

avesse effettivamente diritto ai buoni pasto nei giorni elencati nei moduli e puntualmente individuati sia in sede penale sia dal Pubblico Ministero presso questa Corte. Esula dal presente processo ogni considerazione sulle capacità operative e gestionali della dott.ssa La Monica e sull'adeguato espletamento delle funzioni dirigenziali. Dalle dichiarazioni acquisite nelle indagini difensive penali emerge che la dott.ssa La Monica aveva mostrato un fattivo impegno nell'adempimento dei doveri d'ufficio; tutto ciò, però, non costituisce alcuna giustificazione per la richiesta indebita di buoni pasto per le giornate in cui la convenuta non si trovava negli uffici giudiziari per più di sei ore.

Sotto il profilo giuridico, il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni sulla natura e sulla spettanza del buono pasto. Secondo la giurisprudenza prevalente, il buono pasto non costituisce elemento integrativo della retribuzione, ma un'agevolazione di carattere assistenziale. La Cassazione civile, con sentenza del 17/07/2003, n. 11212, ha statuito che: *"Il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire mediante buoni pasto, allorché non rappresenti un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per mancanza della corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e del collegamento causale tra l'utilizzazione dei buoni pasto e il lavoro prestato, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, ma un'agevolazione di carattere assistenziale; conseguentemente, le erogazioni sono soggette alla disciplina di cui all'art. 17 del d.lg. n. 503 del 1992 ed escluse dalla base imponibile per il computo dei contributi"*.

(vds. pure Cassazione civile, sez. lav., 21/07/2008, n. 20087).

E' poi dirimente la sentenza della Corte di Cassazione, sez. lav. - 28/11/2019, n. 31137, che ha affermato che: *“Nel pubblico impiego contrattualizzato l'effettuazione della pausa pranzo è condizione per l'attribuzione del buono pasto e tale effettuazione, a sua volta presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi in concreto un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva), sicché la suddetta attribuzione compete solo per le giornate in cui si verificano le suindicate condizioni (D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 8). Del resto, l'istituto dei buoni pasto è stato introdotto nel nostro ordinamento per favorire l'estensione dell'orario di lavoro europeo nelle Amministrazioni pubbliche nazionali, onde incrementarne l'efficienza, la fruibilità dei servizi, i rapporti interni ed esterni”*.

In definitiva, come chiarito dalla Suprema Corte, la corresponsione del buono pasto è finalizzata a far sì che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze del servizio con quelle del lavoratore, al quale viene così consentita - laddove non sia previsto un servizio mensa - la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, allo scopo di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio (vds. pure Cass. 14 luglio 2016, n. 14388).

Pertanto, il buono pasto non è configurabile come un corrispettivo

obbligatorio della prestazione lavorativa, poiché la sua corresponsione, quale agevolazione di carattere assistenziale, piuttosto che porsi in collegamento causale e astratto con il rapporto di lavoro, dipende dall'effettivo e concreto espletamento dell'attività lavorativa, secondo la relativa configurazione della contrattazione collettiva cioè con riguardo alla sede e all'orario di lavoro (settimanale e giornaliero). Proprio sulla base di tale orientamento, che collega inevitabilmente il diritto alla percezione del buono pasto con la presenza in servizio, il Tribunale di Venezia nella sentenza n. 1069 del giorno 8 luglio 2020 ha escluso la spettanza del buono pasto per i lavoratori collocati nel cd. *smart working*, poiché tali lavoratori svolgono la prestazione lavorativa a casa e non sono presenti in ufficio.

In definitiva, tenuto conto dell'orientamento univoco della giurisprudenza, ferma restando la capacità di autoorganizzazione e la relativa flessibilità del lavoro da parte dei dirigenti, le clausole dei CCNL e le circolari del Ministero della Giustizia richiamate da parte convenuta vanno interpretate -come peraltro si desume dal loro chiaro tenore letterale- nel senso che il buono pasto spetta al dirigente soltanto nei casi in cui presti servizio nelle ore pomeridiane all'interno dell'ufficio di appartenenza oppure in altra sede, purché in quest'ultimo caso ciò avvenga per documentate e comprovate esigenze di servizio e per l'espletamento di compiti istituzionali.

Si rammenta che l'Accordo del Comparto Ministeri stipulato il 17/01/1997 prescrive all'art. 2, rubricato "*condizioni di attribuzione*", che: "*Hanno titolo all'attribuzione del buono pasto i dirigenti di cui all'art.*

*1, primo comma, che organizzano il proprio orario settimanale in modo articolato su cinque giorni, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro. 2. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dirigente osserva un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l'effettuazione della pausa, o nella quale il dirigente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario e la pausa, almeno tre ore di lavoro straordinario.” Secondo gli artt. 33 e 34 del CCNL del 23 novembre 1999: “I dirigenti hanno titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane. Il dirigente in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve il buono pasto dall'ente ove presta servizio” (art. 34). Tali clausole presuppongono inevitabilmente la presenza in sede istituzionale in orario pomeridiano.*

Va quindi disattesa la tesi di parte convenuta, secondo cui lo svolgimento -da parte del dirigente- di attività connesse all'ufficio comporterebbe sempre e comunque il diritto al buono pasto, indipendentemente dal luogo in cui il dirigente si trovi. Occorre rilevare che, in realtà, nell'odierna vicenda la convenuta non ha mai dimostrato la sua presenza in sedi istituzionali per più di sei ore per l'adempimento di compiti d'ufficio nelle giornate che sono state oggetto dell'imputazione penale e del presente processo.

Sotto il profilo fattuale, alla luce di quanto sopra esposto, va sottolineato che neppure per una giornata, fra quelle indicate nella



sentenza n. 138 del 2016 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala e puntualmente riportate nell'atto di citazione, la convenuta è riuscita a provare o ha cercato di dimostrare che, in realtà, si trovava presso uffici giudiziari o eventualmente presso altri Uffici pubblici per attività istituzionali. Si tratta di un numero alquanto elevato di giorni, cioè 152; per quarantaquattro giorni, sulla base dell'esame dei tabulati telefonici, la convenuta risultava essere a Palermo, senza essersi mai recata a Marsala o a Trapani; in quattro giornate, invece, la dott.ssa La Monica chiedeva i buoni pasto, pur essendo in congedo ai sensi della legge n. 104 del 1992; nelle altre giornate risultava essere stata presente in ufficio per un numero di ore nettamente inferiore alle sei ore quotidiane. Ciò dimostra la gravità della condotta tenuta dall'odierna convenuta.

Oltre che sull'esame dei tabulati telefonici, il Giudice penale ha fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni rese da diversi dipendenti della Procura di Marsala, che univocamente evidenziavano che la dott.ssa La Monica permaneva in ufficio soltanto per poche ore al giorno. In tal senso, Caradonna Rosario, operatore giudiziario presso la Procura di Marsala, dichiarava che la dott.ssa La Monica si recava raramente in ufficio. Il dott. Daidone Giuseppe, addetto alla contabilità, confermava che la dott.ssa La Monica non andava ogni giorno in Procura. La dott.ssa Maria Letizia Raineri, dirigente amministrativo, dichiarava che la convenuta si recava in ufficio poco di frequente e persino nella tarda mattinata. Il dott. Giacomo Giacalone, funzionario contabile della Procura di Marsala, dichiarava di essersi stupito del fatto che la

dott.ssa La Monica richiedesse i buoni pasto, essendo noto che andava a lavoro soltanto due o tre volte alla settimana, *“arrivando in ufficio non prima delle 9.30-10.00 e andando via alle ore 13.30 e di rado entro le ore 15.00”*. Tali dichiarazioni sono univoche, precise e concordanti; non sussistono elementi per ritenerle non veritiere.

Oltretutto, la convenuta non ha dedotto alcunché in merito all'eventuale inattendibilità dei dichiaranti.

Il Collegio osserva che le dichiarazioni acquisite dalla convenuta in sede di indagini difensive (specificamente quelle del dott. Sala, del dott. Abrignani, del dott. Grasso) non si pongono realmente in contrasto con quelle esaminate dal Giudice penale, perché, pur palesando una buona capacità operativa della dott.ssa La Monica, non dimostrano la costante presenza in ufficio per il numero di ore necessarie alla maturazione del diritto al buono pasto nei giorni oggetto della condanna penale e della citazione introduttiva del presente giudizio.

Sono poi dirimenti le dichiarazioni del dott. Antonino Abrignani, già dirigente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, che, sentito in sede di indagini difensive, ha dichiarato che, secondo una certa prassi, sulla scorta di quello che avveniva per i magistrati, i dirigenti *“percepivano i buoni pasto anche quando si recavano fuori dal Palazzo di Giustizia, sede ordinaria di lavoro, per recarsi presso uffici di formazione, per svolgere attività di docenza su incarico dell'amministrazione, considerandolo sempre lavoro d'ufficio ma svolto in luoghi diversi dalla sede propria ordinaria di lavoro”*.

In realtà, pur qualora dovesse reputarsi legittima la prassi di alcuni

dirigenti, che -come risulta dalla deposizione del dott. Abrignani- chiedevano il buono pasto, quando erano impegnati in attività di servizio in luoghi diversi dalla sede propria ordinaria di lavoro, è evidente che la legittimità di tale richiesta presuppone la prova puntuale dell'espletamento di attività istituzionali fuori dall'ordinaria sede di servizio ma presso uffici dell'Amministrazione giudiziaria o su disposizione della stessa.

Tanto premesso, va ribadito che la convenuta neppure per una delle giornate in questione, oggetto sia del giudizio penale che di quello odierno, è riuscita a dimostrare che la frequente presenza a Palermo - anche in giorni per i quali aveva richiesto i buoni pasto, pur non essendo andata a Marsala o a Trapani- fosse giustificata dall'adempimento di compiti istituzionali presso la sede della Corte d'Appello di Palermo o presso altri uffici pubblici. Per nessuna delle giornate, per le quali la presenza presso il palazzo di giustizia di Marsala o quello di Trapani risulta essere stata inferiore alle sei ore, la convenuta ha poi provato di essersi allontanata dalla sede di servizio per compiere attività pomeridiana in altri uffici. Non vi è dunque alcuna giustificazione documentale, che possa provare che la convenuta fosse stata impegnata in attività istituzionale per più di sei ore presso uffici amministrativi.

Il Collegio, inoltre, osserva che il dott. Abrignani ha poi dichiarato che altri dirigenti, allorché erano impegnati in attività istituzionali in luoghi ubicati ad oltre dieci chilometri di distanza dall'ufficio di appartenenza, chiedevano il trattamento di missione (con conseguente rimborso del

pasto dietro presentazione di ricevuta) in luogo del buono pasto. Lo stesso Abrignani ha precisato che, quando si recava in Corte d'Appello a Palermo per motivi d'ufficio, chiedeva solo il rimborso delle spese di viaggio; ha chiarito di avere chiesto i buoni pasto soltanto quando la sua presenza in ufficio (o presso il cantiere del nuovo palazzo di giustizia di Marsala) si protraeva per nove ore.

Emerge in maniera inequivocabile che la dott.ssa La Monica si è discostata dalla prassi seguita da altri colleghi dirigenti, fra i quali lo stesso dott. Abrignani, posto che la richiesta dei buoni pasto ha come imprescindibile presupposto lo svolgimento di attività lavorativa in ufficio o in altra sede istituzionale per più di sei ore o in orario pomeridiano.

Occorre evidenziare che, malgrado la richiamata giurisprudenza e la stessa prassi seguita dai colleghi dirigenti, la convenuta ha chiesto i buoni pasto, dichiarando il falso in merito alla sua presenza in ufficio e pur essendo consapevole del fatto che per quelle giornate non le sarebbero spettati i buoni pasto. Si tratta di una tipica condotta dolosa e fraudolenta.

V)- Neppure può trovare accoglimento l'ulteriore argomento difensivo della convenuta, che ha dedotto che in quel periodo (anni 2014 – 2015) disponeva di tre utenze telefoniche cellulari, sicché sarebbero del tutto state carenti le attività istruttorie condotte dalla Procura contabile a causa della mancata assunzione dei tabulati telefonici relativi a tutte le utenze nella disponibilità della convenuta; ciò avrebbe permesso di verificare la presenza della dott.ssa La Monica dagli Uffici della Procura

di Marsala e lo svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni e negli orari certificati ai fini della maturazione del diritto ai buoni pasto.

Il Collegio osserva che, in primo luogo, l'allegazione è generica, sicché la richiesta istruttoria ha carattere meramente esplorativo. In secondo luogo, la questione dirimente consiste nel verificare se nelle giornate indicate nelle richieste di buoni pasto, di cui all'odierno giudizio, la convenuta fosse realmente impegnata per più di sei ore in attività di servizio presso gli Uffici giudiziari di assegnazione (prima Marsala e poi Trapani) oppure presso altri uffici dell'amministrazione giudiziaria (ad es., gli uffici della Corte d'Appello a Palermo). Come già si è illustrato, per nessuna delle giornate dettagliatamente elencate in citazione e, ancor prima, nella summenzionata sentenza n. 138 del 2016 del Tribunale di Marsala, la convenuta ha dimostrato di essere stata presente per più di sei ore lavorative negli uffici di Marsala o di Trapani o, eventualmente, in altri uffici pubblici per il compimento di attività di servizio.

In terzo luogo, va aggiunto che l'esame dei tabulati acquisiti dalla Polizia giudiziaria su disposizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria ha consentito di accertare che la convenuta in diverse giornate si era effettivamente recata a Marsala ma dopo poche ore (o comunque prima di sei ore) la sua utenza telefonica era già localizzata nei pressi di Palermo. E' dunque inverosimile la tesi, prospettata in comparsa, per cui la convenuta si trovava a Marsala o a Trapani, mentre contemporaneamente la sua utenza telefonica era segnalata a molte decine di chilometri di distanza.

Infine, la responsabilità erariale non è esclusa dal fatto che i dirigenti della Procura di Marsala non procedevano ad immediata contestazione nei confronti della convenuta in merito alla falsità delle dichiarazioni rese nei moduli di richiesta dei buoni pasto.

VI)- Per quanto sopra esposto, sussistono tutti gli elementi per affermare la responsabilità erariale della convenuta, sicché la domanda del Pubblico Ministero merita integrale accoglimento.

Pertanto, La Monica Antonella va condannata al pagamento del risarcimento del danno erariale -in favore del Ministero della Giustizia- nella misura di euro 1.064,00 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 9 luglio 2015, data di ultima consegna dei buoni pasto, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

Per completezza, si sottolinea, infine, che la condotta dolosa della convenuta esclude in radice la possibilità di esercitare il potere di riduzione dell'addebito.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione avviene come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando

**condanna**

La Monica Antonella al pagamento -in favore del Ministero della Giustizia- dell'importo pari ad euro 1.064,00 (millesessantaquattro/00) oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva;

-condanna altresì La Monica Antonella al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 127, 86

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2020

L'estensore

Il Presidente

Francesco Antonino Cancilla

Giuseppa Maneggio

*Firmato digitalmente*

*Firmato digitalmente*

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 27 gennaio 2021

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Rita Casamichele

f.to digitalmente